



www.ausl.pe.it

AZIENDA U. S. L. DI PESCARA

Ufficio Gestione del Patrimonio
Via Renato Paolini n° 47 - 65124 PESCARA
C.F./P.IVA 01397530682
Tel. 085. 4253113 / 085.4253114 - Fax 085. 4253100

Prot. N. 2761 /G.P.

Pescara, 26/11/2013



Alle ditte interessate
mediante pubblicazione sul sito web
www.ausl.pe.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE 3 – Associazione per Cooptazione ex art. 92, DPR 207/2010, Appalto “*Riabilitazione Statica e Miglioramento Sismico Palazzina ex Pediatria P.O. Pescara*” .

Di seguito a specifico quesito pervenuto da operatore economico interessato all'appalto, in merito alla particolare fattispecie giuridica dell'associazione per cooptazione, prevista all'art. 92, comma 5, DPR 207/2010, si precisa che il C.d.S., sez. V, con sentenza n. 4772 del 10.09.2012 ha ribadito i seguenti concetti, evidenziando così la particolare natura di tale istituto giuridico, al quale, peraltro, non sembrano estensibili le norme dettate per le R.T.I. ordinarie, orizzontali e verticali:

- L'istituto dell'associazione per cooptazione è finalizzato a consentire la partecipazione all'appalto anche di imprese di modeste dimensioni, non suscettibili di raggrupparsi nelle forme di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 95, DPR 554/1999 (ora contemplato all'art. 92, co. 5, DPR 207/2010);
- L'associazione per cooptazione è caratterizzata dalla possibilità da parte delle imprese con i requisiti di partecipazione (n.d.r.: imprese in associazione temporanea oppure imprese singole, ex comma 5, art. 92, DPR 207/2010), di associare altre imprese, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati;
- Il soggetto cooptato può solo eseguire lavori, ma non acquista lo status di concorrente; non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto; non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; non può prestare garanzie, al pari di un concorrente o di un contraente; non può in alcun modo subappaltare o dichiarare di affidare a terzi una quota dei lavori di cui non è titolare, essendo privo di SOA (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5187);
- Ai fini dell'ammissibilità concreta della fattispecie in questione non si può prescindere da una chiara ed inequivoca espressa volontà del partecipante alla gara, il quale è onerato di indicare già nella domanda di partecipazione se e quali imprese intende cooptare nell'esecuzione dei lavori (C.d.S., sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 115; C.d.S., sez. V, 1° settembre 2009, n. 5161);
- L'impresa cooptata in realtà non può (non solo non deve) dichiarare la quota di propria partecipazione a R.T.I., mentre deve risultare indicata la percentuale massima (20%) dei lavori che essa eseguirebbe ecc..

Nondimeno, l'impresa cooptata deve rendere le Dichiarazioni ex DPR 445/2000 di cui all'art. 38, D. Lgs. 163/2006, in quanto non risulta, né dal testo normativo, né da altri elementi di natura interpretativa, una deroga al possesso dei requisiti di carattere generale, prescritti, peraltro, anche all'art. 40, comma 3, lettera b), D. Lgs. 163/2006 rubricato “*Qualificazione per eseguire lavori pubblici*” (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici – Parere n. AG 27 = 10 del 22/09/2010).

Pertanto, nel caso in cui il soggetto partecipante-concorrente-offerente, singolo o plurimo, intenda utilizzare la particolare forma associativa della "cooptazione":

- a) Deve esplicitare-formalizzare inequivocabilmente tale volontà nel Modello 1 (pag. 1, nella parte in cui è richiesto di indicare la forma giuridica del soggetto ed in cui è previsto "altra forma ex art. 3, comma 19, D. Lgs. 163/2006"), precisando anche la percentuale dei lavori che la cooptata eseguirà ed i requisiti speciali ex art. 40, D. Lgs. 163/2006, posseduti dall'impresa cooptata;
- b) Deve allegare le Dichiarazioni previste nel Modello 1, lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-k)-l)-m) e le Dichiarazioni previste nel Modello 2, rese dalla impresa cooptata, anche per facilitare i controlli da parte della S.A. a carico della medesima cooptata;

I Modelli, in quanto allegati al Disciplinare di Gara, costituiscono lex specialis di gara, unitamente agli altri documenti.

La presente è effettuata ai sensi e per gli effetti Sez. VI del Bando di Gara, nonché ai sensi del Disciplinare di Gara (pag. 2).

Coordinatore Amm.vo Professionale
D.ssa Viviana Schiazza

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Vittorio MORGANTI

